

**Provincia di Torino**  
**Determinazione del Dirigente**  
**del Servizio Urbanistica**

Prot. n. 20-14794/2010

OGGETTO: COMUNE DI VALLO TORINESE - VARIANTE PARZIALE N. 8 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

**Il Dirigente del Servizio Urbanistica**

**visto** il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 8 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Vallo Torinese, con deliberazione C.C. n. 6 del 09/02/2010, trasmesso alla Provincia ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.); (*Prat. n. 021/2010*);

**preso atto** delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 6/2010 di adozione della Variante;

**rilevato** che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente:

- l'individuazione di nuova area residenziale "NI6", classificata "Area di completamento in frange di aree già edificate", della superficie territoriale di mq 1.535 e l'ampliamento dell'area residenziale "NI5" di ulteriori mq 1.712; le nuove previsioni comportano un aumento del carico insediativo residenziale pari a 14 abitanti teorici;
  - l'ampliamento delle "Aree di completamento in frange di aree già edificate" "AC1" e "AC13" della superficie territoriale complessiva di mq 2.089; le nuove previsioni comportano un aumento del carico insediativo residenziale pari a 9 abitanti teorici;
- la deliberazione C.C. n. 6/2010 di adozione della Variante allegata alla Variante reca la dichiarazione di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica;

**dato atto** che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

**atteso** che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

## D E T E R M I N A

**1. di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 8 al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Vallo Torinese con deliberazione C.C. n. 6 del 09/02/2010, le seguenti **osservazioni**:

**a)** in merito all'aumento della capacità insediativa residenziale (+ 23 abitanti), determinata dalle nuove previsioni che interessano le aree residenziali ("NI5", "NI6"), è opportuno che l'Amministrazione Comunale verifichi la sussistenza dei requisiti di applicabilità delle procedure previste per le "Varianti Parziali" in quanto non viene dimostrato in modo chiaro, nella Relazione Illustrativa della Variante, la raggiunta capacità insediativa esaurita del vigente P.R.G.C., requisito indispensabile per poter utilizzare l'incremento del 4% consentito dal 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29/07/1997 n. 41. Al riguardo, si ricorda che la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 12/PET del 05/08/1998, al paragrafo "**Varianti strutturali e Varianti parziali** (art. 17, commi 4 e 7)", precisa: "*L'Amministrazione Comunale, per determinare la capacità insediativa residua di un Piano Regolatore deve utilizzare i medesimi criteri e la medesima impostazione procedurale assunti per la formazione del piano Regolatore e desumibili dagli atti di progetto.*"; il "*Quadro sinottico illustrativo*" allegato fa riferimento solo alle aree residenziali di nuovo impianto "NI" e non dimostra l'impossibilità di realizzare, ancora oggi, nuove volumetrie nelle restanti zone residenziali previste dal Piano vigente;

**b)** gli allegati della Variante proposta, per i contenuti ivi rappresentati, non rispondono ai requisiti formali che debbono avere gli atti urbanistici, come riportato dalle Circolari del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18/07/1989 e n. 12/PET del 05/08/1998 per i seguenti motivi che seguono:

**b1)** l'allegata copia della "*Relazione Geologica*", peraltro non sottoscritta dal geologo incaricato, priva della "*Carta di sintesi*", non consente di ritenere assolto l'obbligo di allegare studi ed approfondimenti sulla valutazione del rischio idrogeologico delle nuove aree insediative proposte dalla Variante in esame. Nel rammentare che il P.R.G.C. vigente non risulta adeguato al P.A.I., si ricorda che tali elaborati sono espressamente previsti dalla Circolare Presidente Giunta Regionale 8 maggio 1996 n. 7/LAP e dalla successiva Nota Tecnica Esplicativa che recita "*... si ritiene necessario che le indagini previste dalla Circolare 7/LAP siano sviluppate in occasione di qualsiasi variante o revisione di uno strumento urbanistico, comprendendo, quindi, tutti i casi normati dall'art. 17 della L.R. 56/77*";

**b2)** gli elaborati adottati e trasmessi sono privi delle "*Norme di Attuazione*" del P.R.G.C. vigente: tale carenza non consente di interpretare correttamente i contenuti della Variante.

Data la rilevanza di quanto sopra evidenziato, si suggerisce di porvi rimedio nella deliberazione di approvazione;

**c)** alla luce delle osservazioni che precedono, si rileva che le modifiche proposte al P.R.G.C. vigente potrebbero non essere coerenti con le caratteristiche della Variante adottata. Si segnala all'Amministrazione Comunale, con spirito collaborativo, finalizzato ad indicare una corretta gestione del territorio attraverso l'applicazione delle normative vigenti, quanto previsto dalla Circolare P.G. Regione Piemonte del 5 agosto 1998, n. 12/PET "*Legge regionale 29 luglio 1997, n. 41*" (B.U.R. 12/08/1998, n. 32) e precisamente "*... l'approvazione da parte del Comune di una variante, erratamente qualificata non strutturale, è un atto illegittimo, con conseguenze anche sui successivi*

*atti formati o rilasciati per la sua attuazione ... Le Amministrazioni Comunali dovranno quindi valutare attentamente se le varianti che intendono approvare producano effetti tali da incidere sull'impianto strutturale del Piano...";*

- 2. di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
- 3. di trasmettere** al Comune di Vallo Torinese la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, lì 14 aprile 2010

f.to in originale  
Il Dirigente  
Arch. Gianfranco Fiora